

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 3.1 - Cura e tutela del paesaggio

Bando n. ____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	4
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	4
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	5
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	5
Articolo 9 – Costi minimi e massimi ammissibili	6
Articolo 10 – Interventi ammissibili	6
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	7
Articolo 12 – Costi ammissibili	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	9
CAPO IV: VINCOLI	9
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	9
Articolo 15 – Impegni accessori	10
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	10
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	10
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	11
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	11
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	15
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	15

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	15
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 22 – Informazioni.....	16
ALLEGATI	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	3.1
Titolo	Cura e tutela del paesaggio

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto la ripresa della gestione attiva del territorio, salvaguardando i valori ancora presenti, recuperando la qualità ambientale, puntando, ove possibile, a costruire economie che possono garantirne la sostenibilità nel tempo.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: riqualificare e valorizzare gli ambienti di pregio, rendendoli fattori di sviluppo sostenibile del comprensorio per il contributo in termini di servizi ecosistemici, elementi identitari e fattori di attrattività turistica, garantita dai percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo - vie slow - che richiamano turisti attenti agli aspetti ambientali, storici, culturali e antropologici.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato A riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “*impresa*”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) “*organismo pagatore*”: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 - d) “*ufficio attuatore*”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
 - e) “*responsabile di misura*”: unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

- f) *“progetto organico”*: progetto integrato a valenza territoriale locale, condiviso dai diversi beneficiari del sostegno, correlato alle finalità ambientali e di attrattività turistica del territorio interessato (quest’ultimo non inteso come riferito all’interezza dell’area afferente al GAL, ma a porzioni di territorio individuate dai beneficiari aderenti al progetto locale); il progetto organico deve essere coerente con le strategie e i programmi di sviluppo territoriale posti in atto dagli enti locali territorialmente competenti;
- g) *“progetto integrato”*: progetto che si compone di due o più sub-progetti presentati dai soggetti individuati all’articolo 7 e che prevede due o più interventi tra quelli previsti all’articolo 10;
- h) *“interventi non produttivi”*: interventi che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività del fondo, ma assolvono al duplice scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio e limitare l’abbandono della popolazione e il conseguente degrado delle aree rurali e montane.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venezzone	D	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
- a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- b) l’ufficio attuatore è il GAL Open Leader.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 465.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 200.508,00 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 264.492,00.

2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
Enti pubblici	Disponibilità del bene (fondi e/o manufatti rurali) (1)
Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali	
Consorzi di comunioni familiari montane: Consorzi vicinali, Vicinie, etc.	
Persone fisiche	
Micro, piccole e medie imprese (2)	
Altri soggetti privati	

(1) Per i soli interventi relativi alla sentieristica, i beneficiari, se necessario e in deroga a quanto stabilito nelle condizioni generali, possono realizzare l'operazione anche con il solo assenso del/dei proprietario/i, di durata sufficiente a garantire la stabilità dell'operazione (Allegato D).

(2) Come definite nell'allegato I del Reg (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Enti pubblici	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in	95%	Il regime di aiuto è riservato a soggetti di natura pubblica per attività di natura non commerciale.
Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali (natura)		95%	

pubblica)	conto capitale.		
Enti gestori di di parchi e riserve naturali regionali (natura privata)	De minimis ai sensi del reg. 1407/2013	95%	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, art. 2, par. 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.
Consorzi di comunioni familiari montane		95%	
Persone fisiche		95%	
Micro, piccole e medie imprese		95%	
Altri soggetti privati		95%	

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimi e massimi ammissibili

1. Il progetto integrato, così come definito all'articolo 3 del presente bando, deve rispettare i seguenti limiti di spesa:
 - a) il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 10.000,00;
 - b) il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 100.000,00;
 - c) il costo massimo ammissibile del progetto integrato è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.
2. Nel caso in cui il costo del progetto integrato superi il limite previsto dalla lettera c) di cui al punto precedente, il costo ammissibile di ciascun sub-progetto sarà determinato in proporzione al suo costo rispetto e quello del progetto integrato.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono così come definiti dall'art. 48 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale, di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate	Enti pubblici, Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali, Consorzi di comunioni familiari montane (Consorzi vicinali, Vicinie, etc.), persone fisiche, micro, piccole e medie imprese.
Miglioramento della sentieristica	
Riqualificazione, valorizzazione e accessibilità delle aree degradate così come definite dall'art. 33 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale	
Recupero e riqualificazione di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di	

interesse storico, artistico, culturale

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
a. Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, ripristino di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate	Sono ammissibili solo le domande di sostegno riguardanti interventi inseriti un unico progetto integrato di valenza territoriale locale condiviso dai diversi beneficiari del sostegno e correlato alle finalità ambientali e di attrattività turistica del territorio interessato (<i>progetto organico</i>).
b. Miglioramento della sentieristica	Sono ammissibili:
c. Riqualificazione, valorizzazione e accessibilità delle aree degradate	1. i progetti integrati per cui l'ente locale/gli enti locali interessati territorialmente dal progetto presentano una propria domanda di sostegno (sub-progetto); 2. i progetti integrati per cui l'ente locale/gli enti locali interessati territorialmente dal progetto non presentano una propria domanda di sostegno (sub-progetto), ma garantiscono la presa visione e confermano la coerenza del progetto integrato rispetto alle proprie prospettive di sviluppo territoriale. A tale scopo, al progetto integrato è allegata una nota del legale rappresentante dell'ente locale che non partecipa direttamente al progetto integrato, nella quale si dà atto della presa visione del progetto integrato e della sua coerenza rispetto alle politiche dell'ente e ai suoi atti di programmazione e gestione del territorio.
d. Recupero e riqualificazione di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale	Sono ammissibili unicamente interventi di conservazione e tutela dell'ambiente, d'interesse collettivo e non produttivi.

- La non ammissibilità di un singolo sub-progetto o la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto successivamente alla concessione del sostegno, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto integrato, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato o la decadenza del sostegno per tutti i soggetti coinvolti in tale progetto.
- Sono ammissibili gli investimenti localizzati nelle zone omogenee E-F dei vigenti piani regolatori o in altre zone compatibili con una destinazione urbanistica agricolo – forestale. Non sono ammessi interventi realizzati nelle pertinenze (anche solo di fatto) di civili abitazioni.
- Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili/fondi, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato D).

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate • Miglioramento della sentieristica • Riqualficazione, valorizzazione e accessibilità delle aree degradate • Recupero e riqualficazione di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale 	<p>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili</p> <p>a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene</p> <p>a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2). Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2);</p> <p>a.4) l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>I costi di cui alle lettere a.1) e a.2) riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi selvicolturali, purché a macchiatico negativo finalizzati alla creazione di habitat favorevoli alla conservazione delle specie animali; 2. sistemazione di sentieri esistenti, anche mediante

	<p>interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e realizzazione di nuove tratte se funzionali all'integrazione dei percorsi o al collegamento tra più itinerari esistenti;</p> <p>3. ristrutturazione di muri in pietra a secco, ponticelli, piccoli manufatti di fruizione rurale (fontane, collegamenti idrici, rocchi, ecc.) e il recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, ancone, ecc.) avendo cura di non alterare profili e prospetti esistenti o documentati e di privilegiare il pietrame in loco</p> <p>4. realizzazione, ripristino o sistemazione di postazioni di osservazione e di aree di sosta attrezzata (panchine, punti luce, fontanelle, piccole strutture per svolgere attività sportive o ricreative compatibili, ecc.) da realizzare con materiali naturali e/o biodegradabili</p> <p>5. lavori per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione turistica di manufatti esistenti, incluso l'acquisto di impianti e attrezzature nuove e loro installazione (stavoli, bivacchi, ecc.), esclusivamente come lavori complementari di altri interventi e di dimensione economica limitata, nella misura massima del 10% dell'investimento;</p> <p>6. realizzazione e posa della segnaletica e di pannelli informativi a basso impatto paesaggistico (punti informativi, distributori di depliantistica, ecc.).</p>
--	---

3. Per i costi riconducibili alle operazioni indicate nella Tabella 8.4.6 del PSR RAFVG 2014-2020 (rif. art. 67, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 1303/2013), si applicano i costi standard riferiti alla superficie effettivamente utilizzata, al mq di opera realizzata o a corpo.
4. La somma delle voci di costi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) non deve superare il 10% del costo complessivo dell'operazione, al netto delle spese generali.
5. Le spese di cui alle lettere g), h), i) rientrano nel valore massimo del 10% delle spese generali di cui alla lettera a.3).

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, i beneficiari si devono impegnare per tutto il periodo di mantenimento del vincolo di destinazione d'uso a:
 - a) rendere le aree naturali oggetto di riqualificazione fruibili senza oneri e in modo continuativo,
 - b) eseguire la manutenzione ordinaria degli interventi realizzati.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 150 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. La domanda di sostegno è presentata da ciascun partecipante al progetto integrato per gli investimenti di propria competenza (sub-progetto).
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
6. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
7. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A) del presente Bando;
 - b) piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f) check list per autovalutazione appalti (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;
 - g) per i beneficiari privati, dichiarazione sugli aiuti de minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
 - h) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - i) in caso di interventi su fondi/immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario dei fondi/immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
 - j) scheda progettuale comune (Allegato E)¹, sottoscritta congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato, dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto), gli interventi complessivi previsti dal progetto integrato e gli elementi di integrazione tra i vari sub-progetti;
 - k) nel caso in cui l'ente locale non partecipa direttamente al progetto integrato, nota del legale rappresentante, nella quale si dà atto della presa visione del progetto integrato e della sua coerenza rispetto alle politiche dell'Ente e ai suoi atti di programmazione e gestione del territorio²;
 - l) elaborato grafico che identifica sulla mappa catastale le superfici ed i beni oggetto di intervento del progetto integrato, con l'evidenziazione dei singoli sub-progetti;
 - m) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi i cui principi sono:

¹ L'Allegato E deve essere allegato alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

² Tale nota deve essere allegata alla singola domanda di sostegno da ciascun partecipante.

Critero	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggio massimo	
a) Grado di ruralità e di svantaggio	Intervento localizzato interamente in Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Cumulabile	4	4	
b) Localizzazione degli interventi in siti di interesse naturalistico e paesaggistico	Aree natura 2000 e habitat altamente vulnerabili (biotopi) (1)	Cumulabili	4	10	
	Aree a parco e riserve naturali (2)		4		
	Interventi che si connettono con "immobili e aree di notevole interesse pubblico" (3)		2		
c) Qualità del progetto (4)	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono, di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate (5)	Non cumulabili	14	61	
			10		
			6		
	Interventi per riqualificare, valorizzare e rendere accessibili aree degradate per aumentarne la biodiversità e la qualità paesaggistica (6)	Non cumulabili	14		
			10		
			6		
	Sistemazione di sentieri (7)	Non cumulabili	14		
			8		
	Recupero di muri a secco, ponticelli, piccoli manufatti rurali e strutture di piccola scala di pregio culturale (8)		Cumulabili		5
	Postazioni di osservazione e di aree di sosta attrezzate (9)				3
Realizzazione e posa della segnaletica e di pannelli informativi (10)		3			
Dimensione dell'ambito territoriale interessato dal progetto	Più di 3 Comuni coinvolti	Non cumulabili	8		
	3 Comuni coinvolti		6		
	2 Comuni coinvolti		4		
d) Livello di integrazione con l'offerta del territorio	Interventi che si connettono con la "Rete dei beni culturali" censiti nel Piano paesaggistico regionale (11)	Cumulabili	3	11	
	Interventi che si connettono con i "Cammini" ed i "Percorsi panoramici" censiti nel Piano paesaggistico regionale (12)		3		
	Interventi che si connettono con le "Ciclovie" censite nel Piano paesaggistico regionale (13)		3		
	Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture sportive e culturali (almeno 2)		2		
e) Interventi che migliorano la sostenibilità ambientale	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (14)	Cumulabili	4	8	
	Utilizzo tecnologie a basso consumo di energia (15)		4		
f) Percentuale di apporto di risorse proprie (16)	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 10%	Non cumulabili	3	3	
	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 5% e minore o uguale al 10%		2		
	La quota aggiuntiva di cofinanziamento è maggiore del 2%		1		

	e minore o uguale al 5%;			
g) Cantierabilità (17)			3	3
PUNTEGGIO MASSIMO			100	
(1)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi localizzati almeno in parte in Aree Natura 2000 e habitat altamente vulnerabili (biotopi).			
(2)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi localizzati almeno in parte in parchi e riserve naturali previste dalla L.R. 42/96.			
(3)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi che si sviluppano ad una distanza massima di 500 metri da "immobili e aree di notevole interesse pubblico" inseriti nel "PPR Parte statutaria - Beni paesaggistici-Immobili e aree di notevole interesse (D.Lgs. 42/2004, art. 136)" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 1774/2017 (WEBGIS).			
(4)	Il punteggio per il criterio di selezione c) Qualità del progetto, viene assegnato sulla base della valutazione dell'intero progetto integrato.			
(5)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede il ripristino di prati e pascoli attraverso il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento dei terreni incolti e/o abbandonati (così come definiti dall'art. 48 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale), il ripristino di ecotoni e di un equilibrio tra aree boscate e coltivate (la superficie ripristinata deve essere evidenziata nella scheda progettuale comune e calcolata come somma delle superfici interessate da ciascun sub-progetto).			
(6)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede interventi per riqualificare, valorizzare e rendere accessibili aree degradate (così come definite dall'art. 33 delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale) per aumentarne la biodiversità e la qualità paesaggistica (la superficie oggetto di intervento deve essere evidenziata nella scheda progettuale comune e calcolata come somma delle superfici interessate da ciascun sub-progetto).			
(7)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede investimenti di sistemazione di sentieri esistenti, anche mediante interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e realizzazione di nuove tratte se funzionali all'integrazione dei percorsi o al collegamento tra più itinerari esistenti (la lunghezza del sentiero sistemato deve essere evidenziata nella scheda progettuale comune e calcolata come somma delle lunghezze realizzate nell'ambito di ciascun sub-progetto).			
(8)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede almeno uno dei seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - investimenti di ristrutturazione di muretti a secco (almeno 6 mq) - il recupero di ponticelli che non rientrano in interventi infrastrutturali di viabilità - il recupero di piccoli manufatti rurali (fontane, collegamenti idrici, rocchi, ecc.) - il recupero, la conservazione e l'adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, ancone, ecc.). 			
(9)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede investimenti di realizzazione, ripristino o sistemazione di postazioni di osservazione e di aree di sosta attrezzata (panchine, punti luce, fontanelle, piccole strutture per svolgere attività sportive o ricreative compatibili, ecc.)			
(10)	Il punteggio è assegnato se il progetto integrato prevede investimenti per la realizzazione e posa della segnaletica e di pannelli informativi a basso impatto paesaggistico (punti informativi, distributori di depliantistica, ecc.)			
(11)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi che si sviluppano ad una distanza massima di 500 metri da beni inseriti nel "Quadro conoscitivo-Beni culturali" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 1774/2017 (WEBGIS).			
(12)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi che si sviluppano ad una distanza massima di 500 metri da itinerari inseriti nel "Quadro conoscitivo-Ricognizione mobilità lenta-Cammini e Percorsi panoramici" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 1774/2017 (WEBGIS).			
(13)	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi che si sviluppano ad una distanza massima di 500 metri da itinerari inseriti nel "Quadro conoscitivo-Ricognizione mobilità lenta-Ciclovie" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 1774/2017 (WEBGIS).			
(14)	Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in			

possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia

- (15) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'utilizzo di tecnologie a basso consumo di energia (es. illuminazione a LED, fotovoltaico, ecc.)
- (16) Si tratta della quota aggiuntiva di cofinanziamento privato rispetto a quanto obbligatorio per il finanziamento degli interventi. Il punteggio sarà calcolato rapportando il sostegno richiesto in domanda alla spesa ammessa a seguito dell'istruttoria.
- (17) Il punteggio relativo alla cantierabilità sarà assegnato per quei progetti per cui sussiste la possibilità di dare corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della seguente documentazione:
- per gli enti locali: copia del progetto esecutivo;
 - per i soggetti privati: copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento.

- Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- La domanda relativa a ciascun sub-progetto che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
- La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto integrato.
- Il punteggio assegnato a ciascun progetto integrato è dato dal valore medio tra i punteggi ottenuti dai singoli sub-progetti, applicando i criteri di selezione di cui al comma 1.
- In caso di parità di punteggio tra due o più progetti integrati, sarà data priorità a quelli che ottengono un maggior punteggio per il criterio *c) Qualità del progetto*; in caso di ulteriore parità sarà data priorità ai progetti integrati che prevedono un maggior numero di sub-progetti; in caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità ai progetti presentati prima in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data dell'ultima domanda di sostegno (sub-progetto) pervenuta e riferita al progetto integrato.
- Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda di sostegno (sub-progetto) deve essere allegata la seguente documentazione:
 - punteggio b) Localizzazione degli interventi in siti di interesse naturalistico e paesaggistico*: idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio e stampa da WEBGIS della mappa del Piano Paesaggistico Regionale nella quale viene visualizzata l'area interessata;
 - punteggio d) Livello di integrazione con l'offerta del territorio*: per i criteri di cui ai punti (11), (12) e (13) idonei elaborati grafici atti a dimostrare l'attribuzione del punteggio e stampa da WEBGIS della mappa del Piano Paesaggistico Regionale nella quale viene visualizzata l'area interessata; per il criterio "Attivazione di accordi commerciali con gestori di strutture sportive e culturali", accordi scritti tra il richiedente e gli operatori del territorio;
 - punteggio e) interventi che migliorano la sostenibilità ambientale*: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la sostenibilità ambientale ed idonea documentazione che evidenzi l'impiego di materiale legnoso certificato (FSC/PEFC) e dimostri l'esistenza di un effettivo risparmio energetico;
 - punteggio i) cantierabilità*: per gli enti locali: copia del progetto esecutivo; per i soggetti privati: copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal

richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora un progetto integrato risulti parzialmente finanziato per esaurimento di risorse, i beneficiari utilmente posizionati in graduatoria e parzialmente finanziati, potranno:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede ai beneficiari di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando agli stessi, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il

“Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

- Allegato A – Disposizioni attuative
- Allegato B – Piano aziendale
- Allegato C – Dichiarazione De minimis
- Allegato D – Dichiarazione di assenso del proprietario dei fondi
- Allegato E – Scheda progettuale comune